


# ZED Omnifund

Fondo Pensione Aperto

Regolamento



# Regolamento

## Indice

### Parte I - Identificazione e scopo del fondo

Art. 1 - Denominazione	3 di 21
Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti	3 di 21
Art. 3 - Scopo	3 di 21

### Parte II - Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento

Art. 4 - Regime del Fondo	3 di 21
Art. 5 - Destinatari	3 di 21
Art. 6 - Scelte di investimento	3 di 21
Art. 7 - Gestione degli investimenti	4 di 21
Art. 8 - Spese	6 di 21

### Parte III - Contribuzione e prestazioni

Art. 9 - Contribuzione	7 di 21
Art. 10 - Determinazione della posizione individuale	7 di 21
Art. 11 - Prestazioni pensionistiche	7 di 21
Art. 12 - Erogazione della rendita	8 di 21
Art. 13 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale	9 di 21
Art. 14 - Anticipazioni	9 di 21

### Parte IV - Profili organizzativi

Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile	10 di 21
Art. 16 - Sistema di governo	10 di 21
Art. 17 - Depositario	10 di 21
Art. 18 - Responsabile	10 di 21
Art. 19 - Conflitti di interesse	10 di 21

Art. 20 - Scritture contabili 11 di 21

## Parte V - Rapporti con gli aderenti

Art. 21 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse 11 di 21

Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari 11 di 21

Art. 23 - Comunicazioni e reclami 12 di 21

## Parte VI - Norme finali

Art. 24 - Modifiche del Regolamento 12 di 21

Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo 12 di 21

Art. 26 - Cessione del Fondo 12 di 21

Art. 27 - Operazioni di fusione 12 di 21

Art. 28 - Rinvio 12 di 21

## Allegati

Allegato n. 1 - Disposizioni in materia di Responsabile 13 di 21

Allegato n. 2 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite 15 di 21

# Parte I

## Identificazione e scopo del Fondo

### Art. 1 – Denominazione

- 1 “ZED OMNIFUND – fondo pensione aperto” (di seguito “Fondo”) è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto lgs.5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).

### Art. 2 – Istituzione del fondo ed esercizio dell’attività

- 1 Il Fondo è stato istituito dalla società “Zurich Life Insurance Italia S.p.A “, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 29 luglio 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
- 2 La società “Zurich Investments Life S.p.A.” (di seguito “Impresa di assicurazione”) esercita l’attività con effetto dal 31/12/2014.
- 3 Il Fondo è iscritto all’ Albo tenuto dalla COVIP con il numero 39.
- 4 L’attività relativa al Fondo è svolta in Milano, presso la sede dell’Impresa di assicurazione.
- 5 L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’Impresa di assicurazione è previdenzacomplementare@pec.zurich.it

### Art. 3 – Scopo

- 1 Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

# Parte II

## Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento

### Art. 4 – Regime del Fondo

- 1 Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

### Art. 5 – Destinatari

- 1 L’adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati dall’art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione al Fondo.
- 2 Ai sensi dell’articolo 8 comma 7 del Decreto l’adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.
- 3 Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

### Art. 6 – Scelte di investimento

- 1 Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
  - A. “Azionaria”, caratterizzata da un profilo di rischio alto.
  - B. “Bilanciata 65”, caratterizzata da un profilo di rischio medio-alto.
  - C. “Bilanciata 30”, caratterizzata da un profilo di rischio medio.

- D. "Obbligazionaria", caratterizzata da un profilo di rischio basso.
  - E. "Garantita", caratterizzata dalla presenza di una garanzia di risultato (questo comparto è destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR).
- 2 L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie il comparto in cui far confluire i versamenti contributivi. L'aderente può successivamente variare tale scelta nel rispetto del periodo minimo di un anno di permanenza nel comparto. Tale limite non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

## Art. 7 - Gestione degli investimenti

- 1 L'Impresa di assicurazione effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
- 2 Ferma restando la responsabilità dell'Impresa di assicurazione, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione<sup>1</sup>.
- 3 L'impresa di assicurazione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
- 4 La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

### A. - "Azionaria", caratterizzata da un profilo di rischio alto.

#### A.1 - Politica degli investimenti

Viene attuata una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata quasi esclusivamente verso titoli di capitale.

L'obiettivo principale della gestione è quello di realizzare un'elevata crescita del capitale nel lungo periodo.

#### A. 2 - Limiti degli investimenti

Fermi i limiti di legge nella scelta degli investimenti di cui al presente comparto l'Impresa di assicurazione si atterrà ai seguenti ulteriori limiti:

	Min	Max
- titoli di debito in valute dei Paesi aderenti all'Unione Europea e dei Paesi non aderenti all'Unione Europea:	0%	30%
- titoli di capitale nazionali ed internazionali compresi i fondi chiusi:	70%	100%
- titoli in valuta diversa dall'euro	0%	30%

### B. - "Bilanciata 65", caratterizzata da un profilo di rischio medio-alto.

#### B. 1 - Politica degli investimenti

Viene attuata una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata prevalentemente verso titoli di capitale.

L'obiettivo principale della gestione è quello di realizzare un'elevata crescita del capitale nel lungo periodo.

#### B. 2 - Limiti degli investimenti

Fermi i limiti di legge nella scelta degli investimenti di cui al presente comparto l'Impresa di assicurazione si atterrà ai seguenti ulteriori limiti:

	Min	Max
- titoli di debito in valute dei Paesi aderenti all'Unione Europea e dei Paesi non aderenti all'Unione Europea:	10%	50%
- titoli di capitale nazionali ed internazionali compresi i fondi chiusi:	50%	90%
- titoli in valuta diversa dall'euro	0%	30%

<sup>1</sup> Il contratto di delega deve prevedere che l'impresa di assicurazione e il Responsabile del Fondo debbano poter verificare le procedure adottate dal soggetto delegato per l'esecuzione del contratto e le operazioni poste in essere per conto del Fondo.

## C. - “Bilanciata 30”, caratterizzata da un profilo di rischio medio.

### C. 1 - Politica degli investimenti

Viene attuata una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio tendenzialmente equilibrata, che includa sia titoli di debito di natura obbligazionaria sia titoli di capitale.

L'obiettivo principale della gestione è quello di perseguire sia la redditività degli investimenti sia la rivalutazione del capitale.

### C. 2 - Limiti degli investimenti

Fermi i limiti di legge nella scelta degli investimenti di cui al presente comparto l'Impresa di assicurazione si atterrà ai seguenti ulteriori limiti:

	Min	Max
- titoli di debito in valute dei Paesi aderenti all'Unione Europea e dei Paesi non aderenti all'Unione Europea:	50%	90%
- titoli di capitale nazionali ed internazionali compresi i fondi chiusi:	10%	50%
- titoli in valuta diversa dall'euro	0%	30%

## D.- “Obbligazionaria”, caratterizzata da un profilo di rischio basso.

### D. 1 - Politica degli investimenti

Viene attuata una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio orientata in misura prevalente verso titoli di debito di natura obbligazionaria. L'obiettivo principale della gestione è quello di proteggere il valore reale del capitale investito.

### D. 2 - Limiti degli investimenti

Fermi i limiti di legge nella scelta degli investimenti di cui al presente comparto l'Impresa di assicurazione si atterrà ai seguenti ulteriori limiti:

	Min	Max
- titoli di debito in valute dei Paesi aderenti all'Unione Europea e dei Paesi non aderenti all'Unione Europea:	100%	100%
- titoli di capitale nazionali ed internazionali compresi i fondi chiusi:	0%	0%
- titoli in valuta diversa dall'euro	0%	30%

## E. - “Garantita”, caratterizzata dalla presenza di una garanzia di risultato.

### E. 1 - Politica degli investimenti

Viene attuata una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio, che includa in prevalenza titoli di debito di natura obbligazionaria. L'obiettivo principale della gestione è quello di perseguire sia la redditività degli investimenti sia la rivalutazione del capitale minimizzando il rischio in capo all'aderente grazie alla presenza di una garanzia di risultato.

### E. 2 - Limiti degli investimenti

Fermi i limiti di legge nella scelta degli investimenti di cui al presente comparto l'Impresa di assicurazione si atterrà ai seguenti ulteriori limiti:

	Min	Max
- titoli di debito in valute dei Paesi aderenti all'Unione Europea e dei Paesi non aderenti all'Unione Europea:	80%	100%
- titoli di capitale nazionali ed internazionali compresi i fondi chiusi:	0%	20%
- titoli in valuta diversa dall'euro	0%	30%

Il comparto "Garantita" si prefigge l'obiettivo di realizzare, con elevata probabilità, rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.

L'adesione al comparto denominato "Garantita" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'Impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata dell'1,00% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'art. 10 – comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- a) Esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11;
- b) Riscatto per decesso;
- c) Riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- d) Riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi;
- e) Trasferimento della posizione individuale ai sensi dell'art. 26 in caso di modifiche peggiorative alle condizioni di contratto.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggiore valore. L'integrazione viene corrisposta dall'Impresa di assicurazione.

- 5 La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa.

## Art. 8 – Spese

1 L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

- a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a 51,65 Euro;
- b) **spese relative alla fase di accumulo:**
  - b. 1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a 30 Euro applicata annualmente;
  - b. 2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:** una commissione di gestione pari ad una percentuale applicata mensilmente sul patrimonio e differenziata in funzione dello specifico comparto di investimento di cui all'art. 7 e precisamente:
    - 0,185 % per "Azionaria", (2,22% su base annua)
    - 0,150 % per "Bilanciata 65", (1,80% su base annua)
    - 0,115 % per "Bilanciata 30", (1,38% su base annua)
    - 0,075% per "Obbligazionaria", (0,90% su base annua)
    - 0,150% per "Garantita", di cui 0,045% per la garanzia di risultato (1,80% su base annua, di cui 0,54% su base annua per la garanzia di risultato).Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile, salva diversa decisione dell'Impresa di assicurazione.  
Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate all'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa di assicurazione sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati<sup>2</sup>.
- c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali**, dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
  - c. 1) 15 Euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica;
  - c. 2) 15 Euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti;
- d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite**, quali riportate nell'Allegato n. 2;
- e) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:
  - e.1) 2,00 Euro prelevati da ciascuna rata di rendita erogata.

---

<sup>2</sup> Nel caso di investimenti in FIA diversi da quelli collegati sul comparto potranno gravare commissioni di gestione (ed eventuali commissioni di incentivo) a condizione che venga resa agli aderenti adeguata informativa circa la misura massima delle commissioni applicabili nell'ambito della Nota informativa. Per FIA collegati si intendono quelli promossi o gestiti dalla società che gestisce le risorse del Fondo o da altre società del medesimo gruppo di appartenenza.

- 2 L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
- 3 Sono a carico dell'Impresa di assicurazione tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

## Parte III

# Contribuzione e prestazioni

### Art. 9 – Contribuzione

- 1 La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
- 2 I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
- 3 I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi di contribuire al Fondo.
- 4 L'aderente su base individuale ha facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
- 5 In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 6 La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
- 7 L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

### Art. 10 – Determinazione della posizione individuale

- 1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2 Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8 – comma 1, lett. a), b.1). Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
- 3 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
- 4 Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- 5 L'Impresa di assicurazione determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
- 6 Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'Impresa di assicurazione ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
- 7 Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

### Art. 11 – Prestazioni pensionistiche

- 1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione

complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

- 2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
- 3 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4 L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alla forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 5 L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 6 La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
- 7 Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
- 8 Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
- 9 In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale
- 10 L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 11 L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 12 Le prestazioni pensionistiche, in capitale e rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 13 L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica ed intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 13, commi 6 e 7.

## Art. 12 – Erogazione della rendita

- 1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 2 L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:
  - a) una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata.
- 3 Nell'allegato n.2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
- 4 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n.2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

## Art. 13 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1 L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
- 2 L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
  - a) trasferire la propria posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
  - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
  - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
  - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
- 3 Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Impresa di assicurazione informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
- 4 In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
- 5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.
- 6 L'Impresa di assicurazione accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
- 7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

## Art. 14 – Anticipazioni

- 1 L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata, nei seguenti casi e misure:
  - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
  - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4 Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
- 6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 7 L'Impresa di assicurazione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 6 mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'Impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

# Parte IV

## Profili organizzativi

### Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

- 1 Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato ed autonomo rispetto sia al patrimonio dell'Impresa di assicurazione, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
- 2 Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
- 3 Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'Impresa di assicurazione o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'Impresa di assicurazione.
- 4 L'Impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'Impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'Impresa di assicurazione e di suoi clienti.
- 5 Ferma restando la responsabilità dell'Impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
- 6 L'Impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
- 7 Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote, o in differenti classi di quote.

### Art. 16 - Sistema di governo

- 1 L'Impresa di assicurazione assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

### Art. 17 - Depositario

- 1 Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
- 2 L'Impresa di assicurazione può revocare in ogni momento l'incarico al depositario, il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso non inferiore ai sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
  - L'Impresa di assicurazione non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
  - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
- 3 Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità dell'Impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato.
- 4 Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 5 Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
- 6 Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

### Art. 18 – Responsabile

- 1 L'Impresa di assicurazione nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto.
- 2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

### Art. 19 - Conflitti di interesse

- 1 La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

## Art. 20 - Scritture contabili

- 1 La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
- 2 L'Impresa di assicurazione conferisce ad una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.
- 3 Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web dell'Impresa di assicurazione.

# Parte V

## Rapporti con gli aderenti

### Art. 21 – Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

- 1 L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
- 2 L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'Impresa di assicurazione.
- 3 Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4 L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.
- 5 In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

6 La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'Impresa di assicurazione da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione dell'Impresa di assicurazione. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.

7 L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dalla data di sottoscrizione del modulo di adesione. Per l'esercizio del diritto di recesso l'aderente deve inviare comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata indirizzata a: Zurich Investments Life S.p.A. - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano oppure tramite PEC all'indirizzo: [previdenzacomplementare@pec.zurich.it](mailto:previdenzacomplementare@pec.zurich.it).

Il recesso ha l'effetto di liberare l'aderente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, l'Impresa provvederà: i) in caso di valorizzazione del contributo, al rimborso del controvalore delle quote (decurtato delle spese di adesione) alla prima data di disinvestimento utile; ii) in caso di non valorizzazione del contributo, al rimborso del contributo versato.

In caso di adesione mediante sito web, l'Impresa di assicurazione deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta all'impresa di assicurazione con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L'impresa di assicurazione rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

- 8 L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, l'Impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 9 Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale anche a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

### Art. 22 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

- 1 L'Impresa di assicurazione mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web dell'Impresa di assicurazione, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale dell'impresa di assicurazione. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

- 2 L'Impresa di assicurazione fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

### **Art. 23 – Comunicazioni e reclami**

- 1 L'Impresa di assicurazione definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

## **Parte VI**

# **Norme finali**

### **Art. 24 – Modifiche del Regolamento**

- 1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2 L'Impresa di assicurazione stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto dall'art. 26.

### **Art. 25 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo**

- 1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
- 2 L'Impresa di assicurazione comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'Impresa di assicurazione può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
- 3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

### **Art. 26 – Cessione del Fondo**

- 1 Qualora l'Impresa di assicurazione non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'Impresa di assicurazione viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

### **Art. 27 - Operazioni di fusione**

- 1 Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima impresa di assicurazione, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

### **Art. 28 – Rinvio**

- 1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa tempo per tempo vigente.

# Allegato n. 1

## Disposizioni in materia di Responsabile

### Art. 1 – Nomina e cessazione dall'incarico

- 1 La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'Impresa di assicurazione che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'Impresa di assicurazione.
- 4 Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

### Art. 2 – Requisiti e incompatibilità

- 1 I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 2 L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
  - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'Impresa di assicurazione o società da questa controllate o che la controllano;
  - b) l'incarico di amministratore dell'Impresa di assicurazione.

### Art. 3 – Decadenza

- 1 La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

### Art. 4 – Retribuzione

- 1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'Impresa di assicurazione, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'Impresa di assicurazione o di società controllanti o controllate.
- 2 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione dell'Impresa di assicurazione.

### Art. 5 – Autonomia del Responsabile

- 1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'Impresa di assicurazione, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
- 2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'Impresa di assicurazione, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'art.6. L'Impresa di assicurazione gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo dell'Impresa di assicurazione, per tutte le materie inerenti al Fondo.

### Art. 6 – Doveri del Responsabile

- 1 Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
- 2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'Impresa di assicurazione, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
  - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**

- i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
  - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;
- b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
- i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'Impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'Impresa di assicurazione e di suoi clienti;
  - ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;
- c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:**
- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
  - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
  - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
  - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
  - v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
- 3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'Impresa di assicurazione per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.
- 4 Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa di assicurazione indicando gli interventi correttivi da adottare.

## Art. 7 – Rapporti con la COVIP

- 1 Il Responsabile:
- a) predisporre annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa di assicurazione;
  - b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
  - c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'Impresa di assicurazione, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

## Art. 8 – Responsabilità

- 1 Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
- 2 Egli risponde verso l'Impresa di assicurazione e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3 All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del Codice Civile.

# Allegato n. 2

## Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

### Art. 1 - Prestazioni assicurate

- 1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, l'Impresa di assicurazione si impegna a corrispondere al titolare della prestazione pensionistica di "ZED OMNIFUND fondo pensione aperto" (di seguito indicato come Aderente/Assicurato) una rendita immediata vitalizia annua rivalutabile, pagabile a sua scelta in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali posticipate.
- 2 In alternativa alla rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, l'Aderente/Assicurato può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita di seguito indicate:
  - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'Aderente/Assicurato finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'Aderente/Assicurato stesso, alla persona da lui designata (di seguito indicata come Reversionario) finché è in vita.
- 3 Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, la rendita stessa verrà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo Art. 5.
- 4 In caso di decesso dell'Aderente/Assicurato e/o del Reversionario, il contratto si estingue.

### Art. 2 - Premio

- 1 A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, il valore della posizione individuale maturato, eventualmente integrato dalla relativa garanzia di risultato, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale e delle imposte di assicurazione, costituisce il premio unico che l'Impresa di assicurazione utilizza per garantire le prestazioni di cui al precedente Art. 1.
- 2 I coefficienti di conversione del premio unico in rendita sono indicati nelle tabelle di seguito riportate. Tali coefficienti possono essere variati, con le modalità indicate all'art. 12 del Regolamento.
- 3 La rata di rendita assicurata si ottiene moltiplicando il premio unico per il coefficiente di conversione in rendita relativo all'età dell'Aderente/Assicurato arrotondata all'intero più prossimo (eventualmente corretta in base alle indicazioni riportate in testa alla tabella successivamente riportata) ed alla rateazione della rendita prescelta, e dividendo il risultato così ottenuto per 1000 e quindi per il numero di rate di rendita per anno.

### Art. 3 - Costo per il pagamento della rendita vitalizia

Il costo per la gestione ed il pagamento della rendita è rappresentato da:

- un costo dell'1,25% già ricompreso nei coefficienti di conversione di cui al precedente Art. 2;
- un costo in cifra fissa di 2,50 Euro prelevato da ciascuna rata di rendita pagata;
- una spesa di gestione pari a 0,75% prelevata dal rendimento annuo della gestione separata "Zurich Trend" come indicato al successivo Art. 5.

### Art. 4 - Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

L'inesatta dichiarazione dell'età dell'Aderente/Assicurato o dell'eventuale Reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

### Art. 5 - Modalità e misura per la rivalutazione annuale della rendita

- 1 Gli investimenti relativi agli impegni assunti con il presente contratto confluiscono in una specifica gestione delle attività – denominata "Zurich Trend" – disciplinata dal relativo Regolamento, che costituisce parte integrante delle presenti condizioni.
- 2 L'Impresa di Assicurazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno, determina il rendimento annuo realizzato dalla gestione separata "Zurich Trend" nel periodo di osservazione. Per periodo di osservazione si intende il periodo di 12 mesi che si è concluso al 30 settembre precedente (periodo di osservazione 1/10-30/09). La misura di rivalutazione è pari al rendimento realizzato nel periodo di osservazione sopra indicato, al netto delle spese di gestione pari a 0,75%. La misura di rivalutazione non potrà in ogni caso essere negativa.

- 3 Ad ogni anniversario della data di decorrenza, la rendita assicurata, comprensiva di eventuali precedenti rivalutazioni, viene incrementata della misura di rivalutazione indicata al comma 2.

## **Art. 6 - Riscatto**

La presente forma assicurativa non contempla valore di riscatto.

## **Art. 7 - Pagamento della rendita**

- 1 Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa di assicurazione all'Aderente/Assicurato o all'eventuale Reversionario.
- 2 Il pagamento della rendita annua, secondo la rateazione prescelta ai sensi del precedente Art. 1, è comunque subordinato alla esistenza in vita dell'Aderente/Assicurato o dell'eventuale Reversionario sopravvivente designato, da comprovare una volta all'anno (alla ricorrenza anniversaria della rendita) previa consegna all'Impresa di assicurazione di idonea documentazione.
- 3 L'Impresa di assicurazione effettua il pagamento della rendita entro quindici giorni dalla data di scadenza della rata oppure, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma 2. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dalla data di scadenza della rata oppure, se successiva, dalla data di ricevimento della documentazione.
- 4 Nel caso in cui l'Aderente/Assicurato avesse optato per la forma di rendita reversibile, nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Aderente/assicurato, l'Impresa di assicurazione liquiderà la rendita al Reversionario sopravvivente entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione:
  - certificato di morte dell'Aderente/Assicurato;
  - documento di identità e codice fiscale del Reversionario.

## **Art. 8 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto, si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

## **Art. 9 - Tasse e imposte**

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico dell'Aderente/Assicurato o del Reversionario.

## Regolamento della gestione separata “Zurich Trend”

La gestione separata Zurich Trend è un portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.

La valuta di denominazione è espressa in Euro.

Il rendimento annuo della gestione separata Zurich Trend viene calcolato al termine di ciascun mese solare, con riferimento al periodo di osservazione costituito dal mese stesso e dagli undici mesi consecutivi precedenti e si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione separata al valore medio dello stesso nel periodo medesimo.

Ai fini della certificazione si fa riferimento all'esercizio annuale che va dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla chiusura dell'esercizio annuale vengono certificati anche i rendimenti annuali calcolati mensilmente al termine di ciascun periodo di osservazione.

Obiettivo della Società è perseguire politiche di gestione e di investimento atte a garantire nel tempo un'equa partecipazione degli assicurati ai risultati finanziari della gestione separata Zurich Trend.

Le politiche di investimento della gestione separata Zurich Trend possono essere schematizzate come segue.

La componente prevalente degli investimenti è composta dalle obbligazioni, che possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile. La quota parte degli investimenti nel comparto obbligazionario è normalmente compresa tra l'80% ed il 100%, fatti salvi brevi sconfinamenti rispetto a tale intervallo dovuti ad oscillazioni di mercato.

All'interno del comparto obbligazionario prevalgono gli investimenti in titoli di Stato denominati in Euro emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da Enti pubblici o da Organizzazioni internazionali. La quota parte di tale tipologia di titoli è di norma superiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari.

In aggiunta ai titoli di Stato di cui sopra e per maggiore diversificazione, gli investimenti possono essere effettuati anche tramite obbligazioni emesse da società o enti creditizi, sempre denominati in Euro; questa componente ha di norma un peso in portafoglio inferiore al 50% del totale degli investimenti obbligazionari. Fanno parte di questa componente sia i titoli di debito quotati sui mercati, sia i titoli di debito non quotati, compresi, in misura minoritaria, investimenti in strumenti di debito illiquidi, personalizzati e caratterizzati da rischio di credito (ad esempio, finanziamenti di infrastrutture, imprese pubbliche e/o private, operazioni di sviluppo immobiliare, ecc.).

Le decisioni di investimento e/o disinvestimento vengono prese in accordo a quanto definito nella strategia della compagnia. Dette decisioni escludono meccanismi automatici di impiego e/o disimpiego degli attivi a fronte di eventi esterni di mercato (ad esempio, cambiamento di ratings).

Una componente minoritaria degli investimenti è composta da titoli azionari, tipicamente azioni quotate sui Mercati Regolamentati Europei e, residualmente, anche su altri mercati. Non è consentito superare il limite del 15% nell'allocazione del comparto azionario, fatti salvi brevi sconfinamenti dovuti a oscillazioni di mercato.

Possono essere effettuati investimenti in azioni sia con grossa capitalizzazione, sia con capitalizzazione medio - piccola. Data la diversa natura dell'investimento azionario rispetto a quello obbligazionario (capitale di rischio rispetto ad un prestito), non sono effettuate considerazioni sul rating in sede di scelta delle azioni.

Gli investimenti sono solitamente effettuati tramite singoli titoli, ma non si escludono investimenti in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) o Organismi di Investimento Collettivi in Valori Mobiliari (OICVM), compresi gli Exchange Traded Fund (ETF) quotati sui mercati europei. Fanno parte della categoria OICR anche i cosiddetti fondi di investimento alternativi (OICR alternativi). Eventuali esposizioni in questi strumenti finanziari vanno ricomprese, secondo la loro natura, nei limiti quantitativi già esposti sopra per le azioni e le obbligazioni.

Possono essere effettuati investimenti nel settore immobiliare, anche tramite esposizioni indirette (ad esempio, quote di fondi immobiliari o partecipazioni in società immobiliari), con limite massimo del 15%.

La valuta di denominazione di tutti gli investimenti di cui sopra è l'Euro; è possibile effettuare sporadici investimenti denominati in valute diverse dall'Euro con un limite massimo dell'1%.

Occasionalmente possono essere mantenute disponibilità liquide sulla gestione separata.

Si riepilogano di seguito, in forma schematica, i limiti di investimento per classi di attivo:

	Limite minimo	Limite massimo
Obbligazioni	80%	100%
Azioni	0%	15%
Immobiliare	0%	15%

Tenuto conto dei limiti di investimento sopra esposti, se ne desume che la generazione del rendimento della gestione separata Zurich Trend è in larga parte attribuibile ad una efficiente ripartizione degli investimenti obbligazionari per diverse scadenze coerentemente con le caratteristiche dell'insieme delle polizze collegate alla gestione. La componente azionaria contribuisce anch'essa alla generazione del rendimento principalmente grazie all'ammontare dei dividendi percepiti dalle azioni.

Non sono posti in essere investimenti con controparti correlate di cui all'articolo 5 del Regolamento Isvap n.25 del 27 maggio 2008 (Regolamento concernente la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui al titolo XV Capo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private).

Alcune esposizioni tramite strumenti finanziari derivati sono assunte in modo indiretto attraverso alcune obbligazioni a tasso variabile (ad esempio, cap e/o floor sulle cedole variabili) o tramite meccanismi che prevedano il rimborso anticipato del capitale (obbligazioni callable) o per il tramite di OICR, OICVM o comunque fondi di investimento nel senso più ampio del termine (compresi, ad esempio, gli ETF, i fondi immobiliari o i fondi alternativi) detenuti nel portafoglio della gestione separata, che possono sottoscrivere strumenti derivati secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Eventuali impieghi diretti in strumenti finanziari derivati potrebbero essere assunti con finalità di copertura dei rischi finanziari al fine di migliorare il profilo di rischio della gestione stessa, nel rispetto dei limiti normativi di volta in volta applicabili.

A Zurich Trend non è dedicato un segmento di clientela definito. Il valore delle attività gestite da Zurich Trend non potrà essere inferiore all'importo delle Riserve Matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione

stessa. Sono possibili eventuali modifiche al presente Regolamento derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per l'assicurato.

Sulla gestione separata Zurich Trend potranno gravare unicamente i seguenti costi:

- 1) spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione;
- 2) spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della gestione separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

Il tasso medio di rendimento della gestione separata, relativo al periodo di osservazione specificato nel regolamento, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione separata alla giacenza media delle attività della gestione stessa.

La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione separata. A Zurich Trend sono attribuiti, con il criterio della competenza, gli interessi maturati sui titoli dal momento della loro immissione. Possono essere reinvestiti al momento dell'incasso mediante acquisto di titoli, versamenti sul c/c bancario o altre attività fruttifere. Lo stesso vale per le plusvalenze realizzate in seguito al rimborso per estrazione, per fine prestito o realizzo. A Zurich Trend è imputata la parte di capitale più il rateo di cedola maturato o pagato al momento dell'acquisto. I titoli quotati sono immessi in Zurich Trend al valore di acquisto, se comperati in pari data, o al valore di mercato desunto dal Listino ufficiale o di chiusura dei Mercati regolamentati di riferimento secondo quanto riportato dai quotidiani economici, dai siti Internet ufficiali dei Mercati stessi o dai circuiti internazionali di informazioni finanziarie (ad esempio Bloomberg o Reuters), se già posseduti dalla Società.

I titoli non quotati sono immessi in Zurich Trend al valore comunicato da Istituti Bancari o da primarie SIM o comunque da professionisti terzi esperti di valutazione. I titoli sono scaricati da Zurich Trend in seguito a realizzo, rimborso anticipato o per naturale scadenza. Le negoziazioni dei titoli sul mercato sono effettuate nel rispetto di quanto prescritto dalla regolamentazione di settore denominata MIFID. Il rendiconto riepilogativo della gestione separata ed il prospetto della composizione delle attività della gestione separata sono certificati da una società di revisione iscritta nell'apposito registro di cui all'art. 161 del Decreto Legislativo 58/98; la società di revisione attesta, inoltre, l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società (Riserve Matematiche).

La gestione separata potrà essere oggetto di scissione o di fusione con altre gestioni separate istituite e gestite dalla Società esclusivamente quando tali operazioni siano volte a conseguire l'interesse dei contraenti. In particolare, la fusione o la scissione potranno essere attuate quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'operazione persegua l'interesse dei contraenti coinvolti;
- le caratteristiche delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano simili;
- le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto dell'operazione siano omogenee;
- il passaggio dalla precedente gestione separata alla nuova avvenga senza oneri e spese per i contraenti;
- non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione della gestione separata.

La Società si impegna ad informare i contraenti sugli aspetti connessi alla scissione o alla fusione.

Il regolamento è parte integrante delle condizioni contrattuali

## Modalità di determinazione della rendita vitalizia immediata pagabile in rate posticipate finché l'Aderente/Assicurato è in vita

Il procedimento per il calcolo della rendita vitalizia è il seguente:

1. All'età a scadenza (età pensionabile) dell'Aderente/Assicurato deve essere aggiunto o sottratto un prefissato numero di anni, che dipende dall'anno di nascita dell'Aderente/Assicurato, come indicato nella seguente tabella:

Anno di nascita	correttivo età
Fino al 1907	+7
Dal 1908 al 1917	+6
Dal 1918 al 1921	+5
Dal 1922 al 1927	+4
Dal 1928 al 1938	+3
Dal 1939 al 1947	+2
Dal 1948 al 1957	+1

Anno di nascita	correttivo età
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	-1
Dal 1978 al 1989	-2
Dal 1990 al 2001	-3
Dal 2002 al 2014	-4
Dal 2015 al 2020	-5
Dal 2021 in poi	-6

2. Fissata l'età di riferimento occorre individuare nelle tabelle che seguono il coefficiente di conversione corrispondente alla rateazione della rendita.
3. La rendita annua, pagabile in base alla rateazione prescelta, si ottiene, infine, moltiplicando il capitale maturato a scadenza per il coefficiente di opzione individuato e dividendo il risultato per 1.000.

### Coefficienti per la determinazione della rendita annua vitalizia in rate posticipate

Età di riferimento	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età di riferimento
55	28,58	28,37	28,27	28,20	55
56	29,38	29,16	29,05	28,98	56
57	30,22	29,99	29,88	29,80	57
58	31,11	30,87	30,75	30,67	58
59	32,06	31,80	31,67	31,59	59
60	33,06	32,79	32,65	32,56	60
61	34,13	33,83	33,69	33,59	61
62	35,26	34,95	34,79	34,69	62
63	36,46	36,13	35,96	35,85	63
64	37,74	37,39	37,21	37,09	64
65	39,11	38,73	38,54	38,42	65
66	40,58	40,17	39,97	39,83	66
67	42,16	41,72	41,50	41,35	67
68	43,86	43,38	43,14	42,99	68
69	45,70	45,18	44,92	44,75	69
70	47,68	47,11	46,84	46,65	70
71	49,83	49,21	48,91	48,71	71
72	52,17	51,49	51,16	50,94	72
73	54,71	53,96	53,60	53,36	73
74	57,48	56,66	56,25	55,99	74
75	60,50	59,59	59,14	58,85	75
76	63,81	62,80	62,30	61,98	76
77	67,44	66,31	65,76	65,39	77
78	71,43	70,16	69,54	69,14	78
79	75,81	74,38	73,69	73,23	79
80	80,61	79,00	78,22	77,71	80

## Coefficienti per la determinazione della rendita reversibile

Di seguito vengono riportati a titolo d'esempio i tassi di premio da applicare nel caso di reversibilità al 60% e al 100%, per un Aderente/Assicurato (testa primaria) rappresentata da un sessantasettenne.

- **Età testa primaria (Aderente/Assicurato): 67 anni**
- **% Reversibilità: 100%**

Età Reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età Reversionario
55	27,45	27,26	27,17	27,10	55
56	28,07	27,87	27,77	27,71	56
57	28,70	28,49	28,39	28,32	57
58	29,34	29,13	29,02	28,95	58
59	30,00	29,77	29,66	29,58	59
60	30,65	30,42	30,30	30,22	60
61	31,32	31,07	30,95	30,87	61
62	31,98	31,72	31,59	31,51	62
63	32,64	32,37	32,24	32,15	63
64	33,29	33,01	32,87	32,78	64
65	33,93	33,64	33,50	33,41	65
66	34,56	34,26	34,11	34,02	66
67	35,18	34,86	34,71	34,61	67
68	35,77	35,45	35,29	35,19	68
69	36,34	36,01	35,85	35,74	69
70	36,89	36,54	36,38	36,27	70
71	37,40	37,05	36,88	36,76	71
72	37,89	37,53	37,35	37,24	72
73	38,35	37,98	37,80	37,68	73
74	38,77	38,39	38,21	38,08	74
75	39,16	38,77	38,58	38,46	75
76	39,51	39,12	38,93	38,80	76
77	39,84	39,44	39,25	39,12	77
78	40,13	39,73	39,53	39,40	78
79	40,39	39,99	39,78	39,65	79
80	40,63	40,21	40,01	39,88	80

- Età testa primaria (Aderente/Assicurato): 67 anni
- % Reversibilità: 60%

Età Reversionario	Annuale	Semestrale	Trimestrale	Mensile	Età Reversionario
55	31,90	31,65	31,52	31,44	55
56	32,40	32,14	32,01	31,92	56
57	32,90	32,63	32,50	32,41	57
58	33,41	33,13	32,99	32,90	58
59	33,91	33,62	33,48	33,38	59
60	34,41	34,11	33,97	33,87	60
61	34,91	34,60	34,45	34,35	61
62	35,40	35,08	34,93	34,83	62
63	35,88	35,56	35,40	35,29	63
64	36,35	36,02	35,85	35,75	64
65	36,81	36,47	36,30	36,19	65
66	37,25	36,90	36,73	36,61	66
67	37,67	37,32	37,14	37,03	67
68	38,08	37,72	37,54	37,42	68
69	38,46	38,09	37,91	37,79	69
70	38,83	38,45	38,27	38,14	70
71	39,17	38,79	38,60	38,47	71
72	39,49	39,10	38,91	38,78	72
73	39,79	39,39	39,19	39,06	73
74	40,06	39,66	39,46	39,33	74
75	40,31	39,90	39,70	39,57	75
76	40,53	40,12	39,92	39,78	76
77	40,74	40,32	40,12	39,98	77
78	40,92	40,50	40,29	40,16	78
79	41,08	40,66	40,45	40,31	79
80	41,23	40,80	40,59	40,45	80

**Zurich Investments Life S.p.A.**

*Società a socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia*

*Sede e Direzione: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano*

*Tel. +39.0259661 - Fax +39.0259662603*

*Capitale sociale € 207.925.480 i.v. - Iscritta all'Albo Imprese IVASS il 3.1.08 al n. 1.00027*

*Società appartenente al Gruppo Zurich Italia, iscritto all'Albo Gruppi IVASS il 28.5.08 al n. 2  
C.F./R.I. Milano 02655990584, P.IVA 08921640150*

*Imp. aut. con D.M. del 7.11.1953 (G.U. 3.2.1954 n. 27)*

*Indirizzo PEC: [zurich.investments.life@pec.zurich.it](mailto:zurich.investments.life@pec.zurich.it) - [www.zurich.it](http://www.zurich.it)*

01.2024-100/4 ZIL

